

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 011/CGF

(2012/2013)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 269/CGF – RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2012**

### 1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**3. RICORSO DEL CALCIATORE GALLI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SAN PAOLO PADOVA S.R.L./FORCOLI DEL 22.4.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2012)

Con atto del 26.4.2012 il calciatore Alessandro Galli formulava richiesta di ottenere copia degli atti Ufficiali relativi alla gara in oggetto che venivano trasmessi al reclamante il successivo 27.4.2012.

Nei termini di rito perveniva ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 132 del 23.4.2012) con la quale l'organo di prime cure irrogava al tesserato la sanzione sportiva della squalifica per 5 gare effettive quale conseguenza di comportamento violento posto in essere in campo nei confronti dell'Arbitro.

Il tesserato Galli, in particolare, secondo quanto refertato dal Direttore di gara “...durante un azione di gioco e con palla lontana, si avvicinava e durante la corsa urtava volontariamente, in segno di protesta, con la spalla il mio petto, spingendomi per circa mezzo metro, senza, tuttavia provocarmi dolore.”. (cfr. Delibera Giudice Sportivo sopra richiamata)

Il ricorrente deduceva a sostegno l'assenza di volontarietà della condotta, effetto di fortuito scontro derivante da una normale azione di gioco ( ...il calciatore, infatti, stava correndo per seguire una normale azione di gioco, e, osservando la palla lontana, si scontrava involontariamente con l'Arbitro). Deduceva, altresì, la levità del gesto privo di conseguenze lesive.

Alla luce di tali osservazioni concludeva per la riqualificazione del fatto contestato semplicemente come antisportivo con applicazione della relativa sanzione di cui all'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. con riduzione, secondo giustizia anche alla luce di precedenti favorevoli richiamati in atti.

Il ricorso deve essere respinto.

La C.G.F. – III Sezione giudicante – osserva che il referto arbitrale descrive con analitica precisione l'episodio in discussione. Il calciatore Galli al 10 minuto del primo tempo, quindi anche in una fase della gara certamente non caratterizzata da *vis agonistica* accentuata, “durante un azione di gioco e con palla lontana, si avvicinava e durante la corsa urtava volontariamente, in segno di protesta, con la spalla il mio petto...”. Tale episodio così come percepito dall'Arbitro in campo e nell'immediatezza, lo determinava ad espellere il Galli.

Come noto, è il referto arbitrale che costituisce prova privilegiata tale da non poter essere confutata da mere deduzioni che, peraltro, nel caso in esame, non hanno fornito alcun contributo ulteriore e disarmonico rispetto alla chiarezza espositiva della relazione dell'Arbitro.

Indifferente alla fattispecie dedotta, la circostanza dedotta a discarico, dell'assenza di conseguenze lesive a carico del Direttore colpito atteso che queste, avrebbero, se del caso potuto comportare un aggravamento della sanzione irrogata.

Il Giudice Sportivo, in definitiva, ha fatto buon governo della norma disciplinare infliggendo una congrua sanzione al ricorrente non meritevole di riforma.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Galli Alessandro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo

## 2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Alfonso Celotto, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **4. RICORSO DELL'A.S.D. SANTHIA' CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTHIA'/LAVAGNESE DEL 29.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.4.2012)**

La A.S.D. Santhia' Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 139 del 30.4.2012 relativa alla partita Santhia/Lavagnese del 29.4.2012 con la quale veniva comminata la sanzione pecuniaria di €1.200,00 "per avere omesso di osservare l'obbligo di assistenza medica sul campo (e) per avere, propri sostenitori, nel corso del secondo tempo e al termine della gara, rivolto espressioni offensive all'indirizzo dell'Arbitro e lanciato alcuni petardi che esplodevano sul campo per destinazione".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere l'annullamento della sanzione pecuniaria la società ricorrente ha rilevato che, per quanto riguarda l'osservanza della presenza del medico, come risultante dalla distinta di gara, essa ha ottemperato all'obbligo previsto e, per quanto riguarda il lancio di petardi e gli insulti rivolti alla terna arbitrale, si è trattato di fatti addebitabili ai tifosi della squadra ospite.

Il ricorso va accolto in quanto, da un lato, come risulta dal referto arbitrale, sono stati i sostenitori della Lavagnese a offendere l'Ufficiale di gara e a lanciare petardi nella zona antistante le tribune e, dall'altro, la presenza del medico sociale dott. Ghiron Paolo è attestata dalla distinta di gara sottoscritta dall'Arbitro e dal Dirigente accompagnatore della A.S.D. Santhia' Calcio.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Santhia' Calcio di Santhia' (Vercelli), annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **5. RICORSO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.S.D. S.E.F. TEMPIO PAUSANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA:**

- **S.E.F. TEMPIO/ GHILARZA DEL 4.3.2012;**
- **FOOTBALL OLBIA 05/ S.E.F. TEMPIO DELL'11.3.2012.**

(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c/o Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 48 del 3.5.2012)

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna con Com. Uff. n. 48 del 3.5.2012, previa riunione dei procedimenti nei reclami proposti dalla medesima SEF Tempio contro le decisioni del Giudice Sportivo n. 38 del 22.3.2012 (merito gara SEF Tempio/Ghilarza del 4.3.2012) (merito gara Football Olbia 05/SEF Tempio del 11.3.2012) infliggeva a carico della società S.E.F. tempio Pausania, la punizione sportiva della perdita della predette gare per 0-3 per l'irregolare partecipazione alle stesse dei calciatori Ferraro Nicola e Trudu Alessandro confermando le statuizioni relative rese in primo grado.

Ricorre a questa Corte la compagine sarda, per revocazione e revisione ai sensi dell'art. 39, commi 1 e 2 C.G.S..

Osserva la Corte che la decisione per la quale si chiede la revocazione è effettivamente inappellabile, ma non può essere esaminato il dedotto aspetto rescissorio, atteso che nella fattispecie difetta il motivo rescindente.

La revocazione è infatti mezzo di impugnazione straordinaria che può essere invocato solo per determinati e specifici motivi espressamente previsti nella tassativa elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'art. 39 C.G.S ..

L'errata interpretazione dell'art. 22 C.G.S. di cui controparte si grava, non può essere ricondotta ad alcuno dei tassativi motivi di cui al richiamato art. 39 per cui, non può trovare ingresso il merito revocatorio, non potendo la parte reclamante invocare un valido motivo di ammissibilità della sua istanza.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla A.S.D. Tempio Pausania di Tempio Pausania (Sassari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 20 luglio 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete